



Riferimento Prot. 28050 del 6/10/2021

Risposta a Prot. 0012641 del 6/10/2021

Società Tecnocasic S.p.A.

tecnocasic@pec.tecnocasic.it

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale Det. Dir. n. 216 del 10/11/2010 per la gestione del complesso IPPC denominato "Piattaforma polifunzionale per lo smaltimento di reflui urbani, rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" ubicato in territorio comunale di Capoterra (CA) - Garanzie finanziarie.

Con riferimento alla nota Prot. 0012641/2021 del 6/10/2021, di cui al Prot. n. 28050 pari data, si comunica che la polizza fideiussoria n. 0691041032 del 5/10/2021, emesse dalla HDI Assicurazioni S.p.A., a copertura degli obblighi derivanti dalle leggi e dalla Autorizzazione Integrata Ambientale n. 216/2010 per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata per la durata di anni 5 + 2 a partire dal 20/10/2021, sino alla concorrenza di un importo massimo garantito di € 2.693.076,00, risulta conforme a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 39/23 del 15/07/2008.

Eventuali precisazioni attinenti la presente comunicazione potranno essere richieste al Responsabile del Servizio Dott. Alberto Sanna, che potrà essere contattato telefonicamente al numero +39 339 876 2865 ovvero, mediante posta elettronica, all'indirizzo PEC della Città Metropolitana di Cagliari.

Cagliari, lì 12 ottobre 2021.

Dott. Alberto Sanna

Responsabile del Servizio



Il Dirigente

*Dott. Ing. Lamberto Tomasi
(firmato digitalmente)*

E
TECNOCASIC S.P.A.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012972/2021 del 13/10/2021
Firmatario: Lamberto Tomasi



Città Metropolitana di Cagliari

Settore Ambiente

Unità Gestione Rifiuti e Infrastrutture Ambientali

protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

OGGETTO: TRASMISSIONE POLIZZA GARANZIE FINANZIARIE EX ARTICOLO 10 DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 216 DEL 10.11.2010, AL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI TITOLARE DELLA PIATTAFORMA INTEGRATA AMBIENTALE GESTITA DALLA TECNOCASIC S.P.A.

Con riferimento all'oggetto si invia, unitamente alla presente, la garanzia finanziaria n. 0691041032 emessa dalla HDI Assicurazioni S.p.A. in favore della Città Metropolitana di Cagliari per un importo massimo garantito pari a euro 2.693.076,00.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Area QHSE
Dottor Gianluca Vargju

L'Amministratore Unico
Dottor Sandro Aueda

Tecnocasic S.p.A. Socio unico Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari

Dorsale consortile km. 10,500, Zona Industriale Macchiareddu, 09012 Capoterra (CA) – Recapito postale: casella postale 95 09012 Capoterra
Telefono +39 070 24 63 41 – e-mail info@tecnocasic.it – pec tecnocasic@pec.tecnocasic.it – web www.tecnocasic.it
Partita IVA 01931650921 – fatturazione elettronica 2VDDNUE – Capitale sociale € 300.000 I.V. – C.C.I.A.A. Ca 151959

TECNOCASIC S.P.A.
Protocollo N.0012641/2021 del 06/10/2021

U



Descrizione codice rischio

Polizza

Numero	Ramo	N. Stampato	Agenzia / Codice	Codice rischio	Codice controllo
0691425357	15		0691 / 1FZ	132	892
Durata della Garanzia			Decorrenza		Scadenza
0 mesi 7 anni 0 giorni			20/10/2021		20/10/2028
Frazionamento dei supplementi di premio			Con inizio quietanzamento dalla scadenza suindicata		

Contraente (Ditta Obbligata)

Denominazione	C.A.P.	Località	Provincia
TECNOCASIC SPA			
Indirizzo	C.A.P.	Località	Provincia
ZONA DORSALE	09012	CAPOTERRA	CA
Codice Fiscale o Partita I.V.A	Numero posizione (carpetta)		
01931650921	00000004376		

Stazione Appaltante (Beneficiario)

Denominazione	Sede
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	VIA DIEGO CADELLO 9 - 09121 - CAGLIARI (CA)

Estremi del Contratto

Causale Garanzia/Descrizione Lavori
VEDASI ALLEGATO
LA SEDE LEGALE DELLA CONTRAENTE DEVE INTENDERSI:
DORSALE CONSORTILE KM. 10.500 - 09012 CAPOTERRA CA

Somma garantita

Somma Garantita 2.693.076,00 Duemilioneiseicentonovantatremilasettantasei/00

Condizioni Particolari

La descrizione del rischio e il riepilogo delle garanzie sono riportati nell'Allegato Tecnico, che forma parte integrante della presente polizza.

Premi da corrispondere

Alla Firma	Premio Imponibile	Diritti	Imposte	Totale
	77.896,62	0,00	9.737,08	87.633,70
Di proroga (secondo il frazionamento sopra indicato)	0,00		0,00	0,00
Originale emesso in quattro esemplari in: GENOVA (GE)				il 05/10/2021

L'importo di € 87.633,70 è stato pagato

Oggi a mie mani

Produttore o Esattore
(timbro e firma)

La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalita' e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di HDI Assicurazioni alla pagina <http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/VerificaFirmaDigitale.aspx> e digitando poi il numero di polizza e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con :

Società la HDI Assicurazioni S.p.A.
Ditta Obbligata la persona, l'ente o la ditta nel cui interesse la HDI Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore.
Ditta Garantita il beneficiario della garanzia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell'importo indicato, si costituisce fideiussore nell'interesse della Ditta Obbligata a favore della Ditta Garantita, in conseguenza di inadempimenti in ordine agli obblighi ed oneri assunti con il contratto indicato in premessa, verificatisi nel periodo di durata della polizza stessa e giunte a conoscenza della Ditta Garantita entro 3 mesi dalla scadenza del detto periodo. Trascorsi i 3 mesi sopraindicati la garanzia perderà comunque ogni efficacia e quindi la Società non sarà tenuta ad alcuna prestazione. Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dalla Ditta Obbligata nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2 - Proroga della garanzia - La garanzia prestata cessa alla data di scadenza della presente polizza. Tuttavia è facoltà della Ditta Garantita richiedere alla Società la proroga della garanzia determinandone la durata e il motivo della richiesta con la descrizione della causa che hanno originato la concessione al Contraente della dilazione ai suoi obblighi contrattuali. La richiesta dovrà pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione in corso e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione della Ditta Obbligata la quale sarà tenuta a corrispondere, prima della proroga, il premio che sarà determinato dalla Società alle stesse condizioni della presente polizza con un minimo di 3/10 del premio annuo originario.

E' in facoltà della Società rifiutare la concessione della proroga o richiedere alla Ditta Obbligata per la concessione della proroga stessa una garanzia reale. In caso di mancata richiesta di proroga o di mancato pagamento del premio relativo nei termini sopra indicati, la Società rimane definitivamente liberata da ogni obbligo assunto.

Art. 3 - Notizie sullo stato dei lavori - La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere alla Ditta Garantita notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti il contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 4 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 5 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento - La Ditta Garantita dovrà comunicare con lettera raccomandata alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento della Ditta Obbligata idonea a rendere operante la presente garanzia.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell'importo garantito e fermo quanto disposto dal successivo art. 7, verrà versato entro 30 giorni dalla data del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dalla Ditta Garantita contro la Ditta Obbligata; nel caso di opposizione di quest'ultimo, i 30 giorni decorreranno dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.

Nell'ipotesi di fallimento o di Concordato Preventivo della Ditta Obbligata, il termine suddetto decorrerà dalla data di ammissione al passivo in via definitiva e senza riserve del credito della Ditta Garantita.

La Società non è tenuta ad informare del pagamento di cui al 2 comma la Ditta Obbligata, che nulla potrà eccepire in merito ad esso.

Art. 7 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita - Nel caso in cui la cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata ai sensi del contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale o altre forme, la Ditta Garantita, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto alla Ditta Garantita la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento dell'indennità da parte della Società.

Art. 8 - La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da essa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. Sono inoltre a carico della Ditta Obbligata tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato.

Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata alla Ditta Garantita in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, suoi coobbligati, successori ed aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.

Ove la Società lo richieda, la Ditta Garantita è tenuta a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 9 - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo - Fermo il disposto dell'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Ditta Garantita;
- sopervenuta insolvenza della Ditta Obbligata, protesti o esecuzioni a suo carico e in ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessazione della Ditta Obbligata;
- in ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione e di sospensione dei lavori non concordata con la Ditta Garantita anche se dipendente da fatto non imputabile alla Ditta Obbligata, escluse le cause di forza maggiore;
- in ogni ipotesi di mancata osservanza di ordine e/o intimazioni provenienti dalla Direzione lavori;
- in ogni ipotesi di inadempimento della Ditta Obbligata agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- inadempimento della Ditta Obbligata in ordine al rimborso delle somme pagate dalla società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a tanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia.

Verificatisi per fatto della Ditta obbligata la liberazione delle garanzie, la Società restituirà alla Ditta Obbligata, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è espressamente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di una cauzione in numerario a favore della Ditta Garantita sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dalla Ditta Obbligata.

La Ditta Obbligata rinuncia al ricorso di cui all'art. 700 c.p.c. per ottenere il blocco delle somme sopraindicate.

Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte della Ditta Obbligata e della Ditta Garantita, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, a scelta della parte attrice, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società o quella del luogo ove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

tecnocasic S.p.A.
AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Sandro Anedda

IL BENEFICIARIO

HDI Assicurazioni S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: **Art. 6** (Rinuncia della Ditta Obbligata ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società) **Art. 8** (rinuncia della Ditta Obbligata ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.) **Art. 9** (deposito cautelativo) **Art. 11** (proroga alla competenza territoriale).

tecnocasic S.p.A.
AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Sandro Anedda

Nota informativa - Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della polizza, l'informativa di cui all'art. 185 del decreto Legislativo del 7.09.2009.

tecnocasic S.p.A.
AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Sandro Anedda

L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'Agente



Premesso che:

1. la società **TECNOCASIC S.P.A.** domiciliata in **Z.I. MACCHIAREDDU DORSALE CONSORTILE KM 10.500 – 09012 CAPOTERRA CA - C.F. 01931650921** (in seguito denominata **Contraente**) ha richiesto il rinnovo dell'**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)** rilasciata dalla Provincia di Cagliari con **DETERMINAZIONE N. 216 DEL 10/11/2010 e s.m.i.** per l'esercizio del Complesso IPPC (Allegato 1 – Categoria 5.1, 5.2, 5.3 del D.LGS. 59/2005) "Piattaforma polifunzionale per lo smaltimento di reflui urbani, rifiuti urbani speciali pericolosi e non pericolosi" presso l'impianto ubicato in Dorsale Consortile Macchiareddu. Comune di Capoterra.
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento di rinnovo di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di € **2.693.076,00 (Euro duemilioneisecentonovantatremilasettantasei/00)**, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita in caso di escussione;
3. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria;
4. il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. è denominato Ente garantito la **CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI**

CIÒ PREMESSO:

La Società HDI Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Piazza Guglielmo Marconi 25, autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni nel ramo Cauzioni con D.M. n. 19853 del 22/7/94 pubblicato sulla G.U. del 10/8/94, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce **fidejussore** del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto, per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € **2.693.076,00 (Euro duemilioneisecentonovantatremilasettantasei/00)**, a garanzia delle obbligazioni di cui alle premesse, a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente fidejussione.

La presente polizza ha la durata dal **20/10/2021 al 20/10/2028**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Durata della garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza è pari ad anni cinque maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa.

Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, la chiusura, la messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente garanzia.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, l'ammontare della cauzione si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di chiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale rivalutato.

Art. 3 - Calcolo del premio

Il premio o la commissione, per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

HDI Assicurazioni SpA

Il Beneficiario

TECNOCASIC S.p.A.
AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Sandro Anedda

Il Contraente

Art. 4 - Escussione o pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Ente beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente e obbligati solidali, successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale, o delle commissioni e dei supplementi del premio, non può in alcun caso essere opposto all'Ente beneficiario e non può essere posto a carico dell'Ente stesso.

Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente beneficiario. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa

ART. 8 - Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

HDI Assicurazioni SpA

Il Beneficiario

Il Contraente

DICHIARAZIONE rilasciata a polizza nr. 0691425357

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' DA
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R.
N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE**



Il sottoscritto ROBERTO GIORDANO, nato a Torino (TO) il 23 maggio 1966, domiciliato per la carica in Roma Piazza Guglielmo Marconi 25 CF. GRDRRT66E23L219E in qualità di Funzionario Procuratore della Compagnia HDI Assicurazioni Spa, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA E DICHIARA

di aver rilasciato la polizza fideiussoria allegata e di essere legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti quale funzionario della HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 - Reg. Impr. di Roma al n. 7122/92 e R.E.A. di Roma n. 757472/92 n. partita IVA 04349061004 ed è stata autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19853 del 22/07/1994 pubblicato sulla G. U. - serie generale - n°186 del 10/08/1994, di essere dalla stessa delegato alla firma dei documenti assicurativi giusta delibera del C.D.A. del 29 Aprile 2021, in corso di validità alla data del rilascio della fidejussione allegata.

In fede

Roma, li 05/10/2021

Il dichiarante
HDI Assicurazioni S.p.A.